



PROMEA

Cassa assegni familiari PROMEA

Statuti

valevole dal 01.01.2010

Statuti della cassa assegni familiari PROMEA

Indice

	Pagina
Art. 1 Nome.....	3
Art. 2 Sede.....	3
Art. 3 Scopo.....	3
Art. 4 Affiliazione.....	3
Art. 5 Uscita / esclusione.....	4
Art. 6 Conseguenze dell'uscita.....	4
Art. 7 Organi della cassa.....	4
Art. 8 Posizione dell'assemblea dei membri.....	4
Art. 9 Assemblea ordinaria dei membri.....	4
Art. 10 Assemblea straordinaria dei membri.....	4
Art. 11 Diritto alle proposte dei membri.....	4
Art. 12 Competenza dell'assemblea dei membri / deliberazioni.....	4/5
Art. 13 Composizione del comitato direttivo / durata del mandato.....	5
Art. 14 Diritto all'informazione del comitato direttivo.....	5
Art. 15 Obblighi del comitato direttivo.....	5
Art. 16 Competenze del comitato direttivo.....	5/6
Art. 17 Convocazione del comitato direttivo della casa.....	6
Art. 18 Composizione e compiti.....	6
Art. 19 Requisiti personali del gerente.....	6
Art. 20 Competenze / compiti particolari del gerente.....	6
Art. 21 Compiti delle agenzie.....	7
Art. 22 Uffici di controllo / mandato di revisione / compiti.....	7
Art. 23 Prestazioni contributive / contributi.....	7
Art. 24 Diritto agli assegni.....	7
Art. 25 Indennità per assenze / assegni di nascita facoltativi.....	7
Art. 26 Diritto al salario in caso di decesso.....	7/8
Art. 27 Indennità militari.....	8
Art. 28 Esenzione dalle prestazioni secondo convenzioni collettive di lavoro.....	8
Art. 29 Versamenti alle casse cantonali di compensazione.....	8
Art. 30 Spese d'amministrazione.....	8
Art. 31 Responsabilità.....	8
Art. 32 Disposizioni relative ai conteggi e intimazioni.....	8
Art. 33 Prescrizione.....	8
Art. 34 Ricorsi.....	8
Art. 35 Diritto cantonale.....	9
Art. 36 Diritto complementare.....	9
Art. 37 Pubblicazioni.....	9
Art. 38 Modifica degli statuti.....	9
Art. 39 Scioglimento.....	9

Statuti della cassa assegni familiari PROMEA

L'Unione Svizzera del Metallo, l'Unione Svizzera dei Grossisti del Ramo Sanitario USGRS, l'Associazione Mineralia, l'Associazione Svizzera dei Negozianti specializzati in Orologeria e Gioielleria, l'Associazione Svizzera dei Fornitori di Gioielleria e Oreficeria, l'Associazione Svizzera dei Negozianti di Pietre Preziose, l'Associazione Professionale Svizzera degli Incastonatori di Pietre Preziose, l'Associazione Commercianti Foto Svizzeri, l'Associazione Svizzera dell'Ottica, i Fotografi Professionali Svizzeri, l'Associazione Svizzera dei Commercianti in Materiali da Costruzione nonché l'Associazione Svizzera delle Imprese con Succursali (denominate in seguito associazioni fondatrici) emanano i seguenti statuti ai sensi degli art. 60 e seguenti del CC:

Nome, sede e scopo

Articolo 1 Nome

Sotto il nome di Cassa assegni familiari PROMEA (denominata in seguito CAF-PROMEA) è costituita una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CC. Essa è gestita dalla Cassa di compensazione AVS PROMEA, quale compito affidato, conformemente alle disposizioni previste dall'art. 63, cv. 4 LAVS.

Articolo 2 Sede

La sede ed il foro giuridico si trovano a Schlieren.

Articolo 3 Scopo

1. La CAF-PROMEA ha lo scopo di assicurare il versamento degli assegni familiari (assegni per figli e di formazione) in conformità con le disposizioni previste dalla Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (in seguito LAFam) nonché di ulteriori assegni in base alle disposizioni cantonali.
2. La CAF-PROMEA può estendere, nei cantoni in cui non sono previste disposizioni legali in merito, il versamento degli assegni familiari alle persone che esercitano un'attività indipendente.
3. La CAF-PROMEA gestisce per singole associazioni fondatrici o per singole associazioni e sezioni cantonali o regionali una cassa di indennità militari (CIM) che corrisponde alle persone assicurate indennità per prestazioni di servizio nell'armata svizzera in tempo di pace, nel servizio della Croce rossa, nel servizio civile e nel servizio di protezione, nonché durante la partecipazione a dei corsi federali o cantonali per quadri di gioventù e sport, nonché corsi per quadri dei giovani tiratori, e ciò per ogni giorno di corso, per il quale ricevono un'indennità giornaliera o un soldo di funzione.
4. La CAF-PROMEA può versare per singole associazioni fondatrici o per singole associazioni e sezioni cantonali o regionali assegni di nascita facoltativi, indennità per assenze nonché prestazioni a titolo di diritto al salario in caso di decesso in base alle disposizioni previste dalle convenzioni collettive di lavoro. Ciò tuttavia solamente se hanno assicurato tali prestazioni.

Membri della cassa

Articolo 4 Affiliazione

1. Per principio, l'affiliazione alla CAF-PROMEA è obbligatoria per i membri della cassa di compensazione AVS PROMEA (in seguito identici alle denominazioni di datori di lavoro e persone che esercitano un'attività indipendente). Essa avviene sempre contemporaneamente all'ammissione alla cassa di compensazione AVS PROMEA. Il comitato direttivo decide in merito all'adesione di altri membri, che devono essere affiliati alla PV-PROMEA, purché le disposizioni cantonali pertinenti permettano una tale affiliazione.
2. I membri che appartengono anche ad un'altra associazione professionale o interprofessionale con una propria cassa di compensazione, hanno la possibilità di scegliere fra le due casse.

Articolo 5 Uscita / esclusione

1. I membri che hanno dimissionato o sono stati esclusi dalla cassa di compensazione AVS PROMEA o dalla PV-PROMEA, perdono la loro qualità di membro della CAF-PROMEA. L'uscita o l'esclusione possono avvenire unicamente alla fine di un anno civile.
2. In caso di uscita o di cambiamento sono applicabili per analogia le disposizioni della OAVS, art. 117 e seguenti.

Articolo 6 Conseguenze dell'uscita

I membri uscenti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio della società. Essi o i loro successori rimangono tuttavia responsabili verso la CAF-PROMEA di tutti gli obblighi derivanti dalla qualità di membro.

Organi della cassa assegni familiari

Articolo 7 Organi della cassa

Gli organi della CAF-PROMEA sono:

l'assemblea dei membri (ordinaria e straordinaria)
il comitato direttivo
il gerente
le agenzie della cassa
gli uffici di controllo
la delegazione consultativa del comitato direttivo

L'assemblea dei membri

Articolo 8 Posizione dell'assemblea dei membri

L'assemblea dei membri della CAF-PROMEA è l'organo supremo della cassa assegni familiari.

Articolo 9 Assemblea ordinaria dei membri

1. L'assemblea ordinaria dei membri ha luogo ogni anno. Essa deve essere convocata con almeno sei settimane d'anticipo dal comitato direttivo della cassa, corredata dall'indicazione dell'ordine del giorno.
2. L'assemblea dei membri può deliberare solo in merito agli oggetti che figurano all'ordine del giorno.

Articolo 10 Assemblea straordinaria dei membri

L'assemblea straordinaria dei membri deve essere convocata ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dall'assemblea ordinaria dei membri o dal comitato direttivo. Essa può inoltre essere convocata su richiesta di un decimo di tutti i membri della cassa. La richiesta di convocazione deve essere indirizzata al comitato direttivo con la proposta per l'ordine del giorno. Per la convocazione fanno stato le stesse regole valide per l'assemblea ordinaria dei membri.

Articolo 11 Diritto alle proposte dei membri

1. I membri affiliati possono presentare delle proposte al comitato direttivo della cassa fino a 4 settimane prima dell'assemblea dei membri. Le proposte devono essere formulate per iscritto e debitamente motivate. Il comitato direttivo le sottoporrà quindi all'assemblea dei membri.
2. L'assemblea dei membri non potrà decidere in merito a delle proposte tardive o presentate direttamente all'assemblea dei membri e che non sono l'oggetto di uno dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 12 Competenza dell'assemblea dei membri / deliberazioni

1. Nomina degli scrutatori
2. Approvazione del verbale
3. Approvazione del rapporto annuale

4. Approvazione dei conti d'esercizio con rapporto di controllo
5. Scarico agli organi responsabili
6. Approvazione e modifica degli statuti della CAF-PROMEA
7. Nomina dei revisori interni e di un supplente
8. Decisioni relative alle proposte
9. Ammissione ed esclusione di associazioni fondatrici
10. Scioglimento e liquidazione della cassa

Il comitato direttivo

Articolo 13 Composizione del comitato direttivo / durata del mandato

1. Il comitato direttivo della CAF-PROMEA è sostanzialmente composto dagli stessi rappresentanti che quello della cassa di compensazione AVS PROMEA. I seggi sono divisi tra le associazioni fondatrici; ad ogni associazione spetta un seggio. Per ogni unità di 1000 membri, un seggio supplementare è attribuito all'associazione fondatrice interessata
2. Il comitato direttivo si costituisce autonomamente (art. 102, cpv. 1 OAVS).
3. I membri del comitato direttivo vengono eletti per una durata di tre anni. Una rielezione è possibile.
4. Il comitato direttivo della cassa può deliberare quando è presente almeno la metà dei membri.
5. Ogni membro dispone di un voto. Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti presenti. Il presidente vota anche lui e decide in caso di uguaglianza dei voti.
6. Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato solamente dall'associazione che lo ha eletto.
7. Nel senso di una disposizione transitoria, i membri in carica al momento della revisione degli statuti permangono nel comitato direttivo, in deroga alla cifra 1. Nel caso di dimissioni di membri del comitato direttivo, i quali rimangono in carico in seguito a dette disposizioni transitorie, una rielezione potrà essere effettuata qualora le disposizioni di cui alla cifra 1 potranno essere nuovamente applicate.

Articolo 14 Diritto all'informazione del comitato direttivo

I membri del comitato direttivo possono, con il consenso dell'intero comitato direttivo, esigere dal gerente della cassa informazioni sugli affari e sul trattamento dei singoli casi, nonché esaminare determinati documenti.

Articolo 15 Obblighi del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo ha l'obbligo di mantenere il segreto sulle proprie constatazioni.
2. I membri del comitato direttivo sono responsabili nei confronti delle associazioni fondatrici di una fedele esecuzione dei loro doveri.

Articolo 16 Competenze del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo sorveglia la gestione della CAF-PROMEA.
2. Le sue competenze sono in particolare le seguenti:
 - 2.1 Convocazione dell'assemblea dei membri in conformità agli articoli 9 e 10 di questi statuti
 - 2.2 Costituzione del comitato direttivo
 - 2.3 Organizzazione interna della cassa
 - 2.4 Creazione di agenzie
 - 2.5 Costituzione di commissioni e determinazione delle loro competenze
 - 2.6 Nomina e revoca del gerente della cassa e del suo sostituto
 - 2.7 Designazione dell'organo incaricato delle revisioni della cassa
 - 2.8 Approvazione del conto annuale e del rapporto d'esercizio del gerente della cassa all'attenzione dell'assemblea dei membri
 - 2.9 Determinazione degli assegni
 - 2.10 Determinazione dei contributi
 - 2.11 Approvazione del preventivo delle spese d'amministrazione
 - 2.12 Regolamentazione della facoltà di firmare

- 2.13 Approvazione del regolamento d'investimento e della rispettiva strategia
- 2.14 Esame dei rapporti di revisione ed evasione delle osservazioni in essi contenute
- 2.15 Determinazione delle indennità a favore degli organi della società
- 2.16 Approvazione di istruzioni amministrative vincolanti per i membri
- 2.17 Elaborazione ed approvazione del regolamento della cassa
- 2.18 Proposta all'assemblea dei membri per lo scioglimento e la liquidazione della CAF-PROMEA
- 2.19 Acquisto, vendita ed aggravio ipotecario dei beni immobiliari (immobili ecc.)
- 2.20 Decisione definitiva per casi di ricorso secondo gli art. 3 e 4 di questi statuti, che non sono di competenza di un tribunale ordinario delle assicurazioni sociali.

Articolo 17 Convocazione del comitato direttivo della cassa

1. Il presidente convoca il comitato direttivo della cassa almeno una volta all'anno. Egli ha pure l'obbligo di convocare il comitato direttivo quando un terzo dei suoi membri lo richiede.
2. La convocazione deve avvenire in forma scritta e con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione. In caso contrario, per essere valide, le decisioni dovranno essere prese con l'accordo di tutti i membri del comitato direttivo della cassa.

La delegazione consultiva del comitato direttivo

Art. 18 Composizione e compiti

1. La delegazione consultiva del comitato direttivo è composta da tre a cinque membri ed è identica a quella della cassa di compensazione AVS PROMEA.
2. Essa è diretta dal presidente del comitato direttivo della cassa assegni familiari PROMEA.
3. La delegazione consultiva asseconda il comitato direttivo e il gerente nelle correnti operazioni e prende decisioni nell'ambito delle competenze conferite dal comitato direttivo.
4. La delegazione consultiva predispone le operazioni per conto del comitato direttivo ed è convocata secondo le necessità.
5. La delegazione consultiva approva la strategia d'investimento per conto del comitato direttivo della cassa.
6. La delegazione consultiva viene eletta per un periodo di tre anni. Non vi è restrizione della durata del mandato.

Il gerente

Articolo 19 Requisiti personali del gerente

1. Il gerente deve essere cittadino svizzero.
2. Il gerente ed il suo sostituto non possono essere in un rapporto di dipendenza con una delle associazioni fondatrici.

Articolo 20 Competenze / compiti particolari del gerente

1. Il gerente della cassa dirige il segretariato e amministra gli affari della cassa, per quanto non siano di competenza del comitato direttivo. Egli sottopone correntemente al comitato direttivo gli affari che sono di competenza di quest'ultimo.
2. Il gerente deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d'esercizio.
3. Il gerente ha in particolare i seguenti compiti:
 - 3.1 Incasso dei contributi e pagamento degli assegni
 - 3.2 Controllo dei conteggi inoltrati dai membri
 - 3.3 Applicazione delle procedure di intimazione e di esecuzione
 - 3.4 Designazione dei datori di lavoro da controllare
 - 3.5 Redazione del rapporto e dei conti annuali
 - 3.6 Rapporti con le autorità di sorveglianza cantonali e federali e con i vari uffici competenti ed i rispettivi rendiconti
 - 3.7 Attuazione della strategia d'investimento

Agenzie della cassa

Articolo 21 Compiti delle agenzie

1. Le agenzie possono essere create secondo le necessità.
2. Il comitato direttivo ne determina l'organizzazione ed i compiti.

Uffici di controllo

Articolo 22 Uffici di controllo / mandato di revisione / compiti

1. L'ufficio di controllo si compone dell'ufficio di revisione esterno, che dev'essere lo stesso di quello della Cassa di compensazione AVS PROMEA, nonché di due revisori interni ed un sostituto, nominati dall'assemblea dei membri.
2. L'ufficio di revisione esterno controlla la cassa conformemente alle disposizioni della legge AVS concernenti gli "altri compiti".
3. I revisori interni controllano la gestione della cassa in conformità al regolamento emanato dal comitato direttivo. I revisori interni ed il sostituto vengono nominati per un mandato di tre anni. La loro eleggibilità è limitata a tre mandati.

Finanze

Articolo 23 Prestazioni contributive / contributi

1. Per la copertura dei costi derivanti dal pagamento degli assegni e delle indennità, come pure per l'amministrazione e la costituzione di un fondo di riserva per la CAF e la CIM, la CAF-PROMEA riscuote dai suoi membri i contributi necessari. Le riserve devono corrispondere in modo adeguato alle prestazioni che devono essere versate sul piano nazionale.
2. I contributi versati dai membri vengono calcolati in una percentuale dei salari assoggettati all'AVS. I tassi percentuali vengono fissati ogni anno dal comitato direttivo.
3. Il comitato direttivo può fissare in modo differente i contributi dei membri delle singole associazioni fondatrici, ai sensi dell'art. 3, cifre 3 e 4 di questi statuti, in base alle prestazioni rivendicate.

Articolo 24 Diritto agli assegni

Hanno diritto agli assegni familiari tutti i salariati alle dipendenze di un datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi. Nei cantoni in cui la legge cantonale lo prevede, hanno diritto agli assegni familiari anche le persone che esercitano un'attività indipendente oppure le persone senza attività lucrativa. Il diritto è definito in base alle disposizioni della LAFam nonché dalle legislazioni cantonali.

Articolo 25 Indennità per assenze / assegni di nascita facoltativi

1. La CAF-PROMEA rimborsa ai datori di lavoro di associazioni fondatrici con convenzione collettiva di lavoro tutte le indennità per assenze giustificate indicate nella convenzione collettiva di lavoro rispettiva e versate al salariato fino al massimo del salario assicurato dalla Suva, purché le associazioni fondatrici abbiano assicurato queste prestazioni.
2. Nei cantoni in cui non è previsto un diritto legale ad un'assegno di nascita, la CAF-PROMEA indennizza ai membri di associazioni fondatrici che hanno assicurato queste prestazioni un assegno di nascita facoltativo, il cui ammontare è fissato dal comitato direttivo (art. 16, cifra 2.9 di questi statuti). Le associazioni fondatrici con una convenzione collettiva di lavoro devono aver assicurato l'assegno di nascita facoltativo.

Articolo 26 Diritto al salario in caso di decesso

In caso di decesso di un lavoratore, il salario dovuto in conformità alla convenzione collettiva di lavoro e all'art. 338 CO, viene rimborsato al datore di lavoro fino all'importo massimo assicurato dalla Suva. Tale rimborso può tuttavia essere concesso solamente se sono soddisfatte le premesse fissate nella convenzione collettiva di lavoro, risp. all'art. 338 CO e le associazioni fondatrici hanno assicurato queste prestazioni.

Articolo 27 Indennità militari

La CAF-PROMEA rimborsa ai datori di lavoro affiliati a delle singole associazioni fondatrici o a delle singole associazioni e sezioni cantonali o regionali che fanno parte della CIM, la differenza fra l'indennità per perdita di guadagno (IPG) e l'indennità versata conformemente alla convenzione collettiva di lavoro ai salariati che prestano servizio militare in Svizzera in tempo di pace. Ciò tuttavia solo fino al massimo del salario assicurato dalla Suva.

Articolo 28 Esenzione dalle prestazioni secondo convenzioni collettive di lavoro

Datori di lavoro di associazioni fondatrici con convenzioni collettive di lavoro possono farsi esonerare dalle prestazioni secondo gli art. 24 - 26 mediante richiesta scritta al comitato direttivo se i loro salari annuali superano fr. 4'000'000.-- o se esistono circostanze particolari. Un'esenzione può avvenire solamente all'inizio di un anno civile. Perdono così il diritto alle prestazioni secondo gli art. 24 - 26 di questi statuti. Un nuovo assoggettamento non è possibile dietro richiesta che dopo cinque anni al più presto.

Articolo 29 Versamenti alle casse cantonali di compensazione

I versamenti alle casse di compensazione cantonali e simili, ad es. per la concessione di assegni familiari alle persone esercitanti un'attività indipendente, fondi di formazione professionale, ecc. vengono conteggiati dalla cassa ai membri dei rispettivi cantoni.

Articolo 30 Spese d'amministrazione

Non viene né prelevato, né versato un contributo speciale per le spese d'amministrazione.

Articolo 31 Responsabilità

La CAF-PROMEA risponde solo con il proprio patrimonio per gli impegni assunti. All'infuori del pagamento dei contributi, la responsabilità personale degli organi, dei membri o delle associazioni fondatrici è esclusa. Restano riservate disposizioni cantonali più ampie.

Conteggi e intimazioni / prescrizione

Articolo 32 Disposizioni relative ai conteggi e intimazioni

Lo svolgimento dei conteggi e delle intimazioni, la regolamentazione degli interessi di mora e compensativi nonché il controllo dei datori di lavoro avvengono in conformità alle disposizioni della LAVS nonché della LPGA, laddove le disposizioni cantonali lo prevedano.

Articolo 33 Prescrizione

I crediti verso i membri per il pagamento dei contributi si prescrivono in base alle disposizioni della LAVS.

Le pretese dei membri concernenti gli assegni familiari si prescrivono dopo cinque anni a partire dalla fine del mese, per il quale le prestazioni erano dovute.

Contenzioso

Articolo 34 Ricorsi

1. Contro le decisioni della CAF-PROMEA gli interessati possono interporre ricorso o reclamo entro 30 giorni. La decisione deve menzionare l'istanza presso quale dev'essere inoltrato il ricorso.
2. Le sentenze delle autorità cantonali di ricorso e le decisioni che hanno acquistato forza di cosa giudicata costituiscono un titolo per levare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, se esse hanno come oggetto pretese finanziarie della CAF-PROMEA.
3. Il datore di lavoro deve risarcire alla CAF-PROMEA i danni da esso causati violando intenzionalmente o per negligenza grave delle prescrizioni, in applicazione per analogia dell'art. 52 LAVS.

Articolo 35 Diritto cantonale

L'applicazione delle disposizioni previste dalle leggi cantonali vigenti, eccedenti quelle previste dalla LAFam, è garantita in ogni caso.

Articolo 36 Diritto complementare

Nella misura in cui i presenti statuti ed il regolamento della cassa non contengano prescrizioni di tenore diverso, fanno stato le disposizioni della legge AVS e della LPGA, laddove le disposizioni cantonali lo prevedano.

Disposizioni diverse

Articolo 37 Pubblicazioni

Le convocazioni e l'ordine del giorno delle assemblee dei membri sono inviate direttamente a tutti i membri della CAF-PROMEA. I membri che si sono annunciati in tempo utile ricevono la documentazione completa. I membri che non partecipano all'assemblea dei membri riceveranno la documentazione completa dietro richiesta.

Articolo 38 Modifica degli statuti

Modifiche o complementi degli statuti possono essere decisi solo dall'assemblea dei membri, con la maggioranza di due terzi dei voti validi espressi dai membri presenti.

Articolo 39 Scioglimento

1. Lo scioglimento della CAF-PROMEA deve essere pronunciato dall'assemblea dei membri a scrutinio segreto. Per lo scioglimento è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti validi espressi, ma comunque almeno 200 voti.
2. In caso di scioglimento della CAF-PROMEA, l'assemblea dei membri decide in merito all'impiego a destinazione vincolata di un eventuale capitale della società, tenendo conto delle disposizioni cantonali.

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea dei membri del 25.06.2009 ed entrano in vigore allo 01.01.2010. Essi sostituiscono quelli del 29.06.2006, valevoli dallo 01.01.2007.

Cassa assegni familiari PROMEA



Emil Weiss
Presidente



Marc-Alain Christen
Vicepresidente